

**Franco CAROLEO**  
*Magistrato*

COMPENDIO di  
**DIRITTO**  
**PROCESSUALE**  
**CIVILE**

**XIII Edizione**  
**2024-2025**

  
Neldiritto  
Editore

# Capitolo II

## Il procedimento semplificato di cognizione

---

SOMMARIO:

1. Introduzione. – 2. La domanda e la costituzione delle parti. – 3. Il procedimento.

### 1. Introduzione.

La **l. 18 giugno 2009, n. 69** aveva introdotto nel codice di rito il procedimento *sommario* di cognizione, caratterizzato per la sua *finalità acceleratoria* in quanto volto a garantire la sollecita formazione di una decisione su controversie che presentano un basso grado di complessità.

Con il **d.lgs. n. 149/2022 (cd. "decreto Cartabia")**, è stata disposta l'**abrogazione** dell'intero **Capo III-bis del Titolo I del Libro IV** del codice di procedura civile, che racchiudeva le norme sul procedimento sommario di cognizione, e la ricollocazione del procedimento nel libro secondo del codice di rito (**artt. da 281-*decies* a 281-*terdecies***) con la denominazione di "**procedimento semplificato di cognizione**".

La struttura di questo rito ha comunque mantenuto le principali caratteristiche di concentrazione e snellezza proprie del rito sommario, in quanto compatibili con la sua natura di giudizio a cognizione piena (forma della domanda con ricorso, concentrazione negli atti introduttivi di deduzioni assertive e istanze probatorie, termini ridotti per il maturare di preclusioni).

### 2. La domanda e la costituzione delle parti.

Ai sensi dell'**art. 281-*decies***, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato quando i fatti di causa **non sono controversi**, oppure quando la domanda è fondata su **prova documentale**, o è di **pronta soluzione** o richiede un'**istruzione non complessa**.

La sussistenza di questi presupposti è necessaria, ai fini dell'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato, solo nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione **collegiale**, poiché nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione **monocratica**, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche in mancanza dei presupposti medesimi (art. 281-*decies*, secondo comma, come sostituito dal **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**).

Le disposizioni appena illustrate si applicano anche alle opposizioni esecutive previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 c.p.c. (art. 281-*decies*, terzo comma, aggiunto dal **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**).

La domanda si propone con **ricorso**, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., che deve contenere le indicazioni di cui ai n. 1, 2, 3, 3bis, 4, e 6, dell'art. 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre dieci giorni prima dell'udienza implica le decadenze di cui ai

commi successivi, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. dell'art. 163 c.p.c. (**art. 281-undecies, co. 1** così sostituito dal **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**).

Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore.

Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

La **costituzione in giudizio del convenuto** avviene mediante deposito di comparsa di risposta e operano le decadenze fissate per le domande riconvenzionali e per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (**art. 281-undecies, co. 3**).

Qualora il convenuto intenda **chiamare un terzo** deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice lo spostamento dell'udienza.

### 3. Il procedimento.

Sono molteplici gli esiti a cui si può pervenire una volta instaurato il contraddittorio (**art. 281-duodecies**).

Ed infatti:

- a) se il giudice che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale **non ricorrono i presupposti** di cui al primo comma dell'art. 281-*decies* (fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova *documentale* o di pronta soluzione, necessità di istruzione *non* complessa), dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-*ter*;
- b) allo stesso modo, se il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il **rito ordinario**, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- c) entro la prima udienza l'attore può chiedere di essere autorizzato a **chiamare in causa un terzo**, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo;
- d) alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti;

- e) quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per **precisare e modificare** le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Laddove invece si riscontri la piena compatibilità delle domande con il procedimento semplificato di cognizione, il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione (**art. 281-duodecies, ult. co.**).

Altrimenti, rimette la causa in decisione a norma dell'art. 281-*sexies* e quindi decide con **sentenza (art. 281-terdecies)** che, come tale, è impugnabile nelle forme *ordinarie*.

Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'art. 281-*sexies*. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-*bis*. (**art. 281-terdecies**, come modificato dal **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**).

### Scheda di sintesi

Il procedimento **semplificato di cognizione** può essere attivato quando i fatti di causa **non sono controversi**, oppure quando la domanda è fondata su **prova documentale**, o è di **pronta soluzione** o richiede un'**istruzione non complessa**.

La domanda si propone con **ricorso**, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c.

La costituzione in giudizio del convenuto, mediante deposito di comparsa di risposta, avviene nelle stesse forme stabilite per il procedimento ordinario.

Se riscontra la piena compatibilità delle domande con il procedimento semplificato di cognizione, il giudice, se non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione

Il procedimento si conclude con **sentenza impugnabile** nei modi ordinari.

### Questionario

1. Qual è l'ambito di applicazione del procedimento semplificato di cognizione? **2.**
2. Come si introduce il procedimento? **2.**
3. Quali sono gli esiti possibili dopo l'instaurazione del contraddittorio? **3.**